



CITTÀ DI RECANATI

UFFICIO COMUNE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI ACQUISTI
DI BENI, SERVIZI E LAVORI

COMMISSIONE PER ESAME GIUSTIFICAZIONI OFFERTE ANOMALE

VERBALE n. 1

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI
CIMITERIALI - COMPLETAMENTO CORPO G – NEL COMUNE DI MONTELUPONE.**

CIG: 65000055CF – CUP: H67H14002050004

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di febbraio (12/02/2016), alle ore 10.55 nell'Ufficio del Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e Affari generali, in seduta riservata, si è riunita la Commissione per l'esame delle giustificazioni delle offerte anomale per l'affidamento dei lavori di costruzione loculi cimiteriali – completamento corpo G – nel Comune di Montelupone.

La Commissione, nominata con determinazione dirigenziale dell'Area Servizi al Cittadino e Affari generali n. reg. gen. 131 del 12.02.2016, è così composta:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| - Dott. Giorgio Foglia | - Presidente |
| - Arch. Maurizio Paduano | - Componente |
| - Ing. Stefano Romanelli | - Componente |
| - Sig.ra Valentina Fuselli | - Segretario Verbalizzante |

PREMESSO CHE:

- in data 20.07.2015 è stata sottoscritta convenzione tra il Comune di Recanati, il Comune di Montecassiano ed il Comune di Montelupone per la gestione associata delle attività di acquisto di beni, servizi e lavori, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- in data 11.01.2016 (verbale n. 1) e in data 21.01.2016 (verbali nn. 2 e 3) si è svolta la gara per i lavori in oggetto;
- che dal citato verbale n. 3 del 21.01.2016 si evince che per le Ditte Le.Man di Mancini Vinicio & C. Srl e Mariotti Edilcostruzioni Srl, rispettivamente prima e seconda in graduatoria di gara, la Commissione di gara, in considerazione delle percentuali di ribasso offerte, ha disposto che venga effettuata la verifica dell'anomalia delle offerte mediante la produzione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08.02.2016, della documentazione conforme all'allegato 4 alla lettera di invito;
- che con note prot. n. 2679 e 2680 del 22.01.2016 le suddette Ditte sono state invitate a presentare la suddetta documentazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08.02.2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente constata che entro il termine previsto per la presentazione della documentazione richiesta per la verifica dell'anomalia delle offerte, e precisamente le ore 12.00 del giorno 08.02.2016, sono pervenuti i documenti dalle Ditte Le.Man di Mancini Vinicio & C. Srl, prima classificata nella graduatoria di gara, e Mariotti Edilcostruzioni Srl, seconda classificata, e che gli stessi sono stati acquisiti al protocollo del Comune rispettivamente al n. 4990 in data 09.02.2016 e al n. 4154 in data 03.02.2016.

I componenti della Commissione concordano su alcuni principi utili, sulla base della giurisprudenza consolidata, al fine di una corretta valutazione, di seguito riportati.



CITTÀ DI RECANATI

UFFICIO COMUNE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI ACQUISTI
DI BENI, SERVIZI E LAVORI

La giustificazione dell'offerta deve essere estesa all'intero importo dell'appalto e deve essere rapportata al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione.

Il Codice precisa che possono prendersi in considerazione, a titolo esemplificativo, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi; l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti; all'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

Il Codice fa altresì riferimento, come causa di giustificazione, al costo del lavoro e al rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro. Circa il costo del lavoro, infatti, viene precisato che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Ai sensi dell' art. 26, comma sesto, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nella valutazione dell'anomalia delle offerte il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha il compito di determinare periodicamente tale costo in apposite tabelle, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Viene poi ribadito che non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d'asta in conformità all' art. 131 del Codice stesso, nonché al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall' articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alla relativa stima dei costi conforme all'Allegato XV al decreto stesso.

L'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Per altro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione.

La verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta; non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva. In altri termini, il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante. Il giudizio sull'anomalia, secondo pacifico orientamento costituisce valutazione attinente al merito dell'esercizio di una potestà discrezionale tecnica dell'autorità amministrativa ossia condotta in base a un'analisi su elementi di natura tecnica, che presenta o può presentare per alcune voci margini di opinabilità.

Per l'anomalia vale il principio generale dell'obbligo di motivazione. Sul punto, secondo un diffuso orientamento, la motivazione deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione, mentre la motivazione può essere succinta quando confermi la già disposta aggiudicazione. Si sostiene in questo senso, che quando l'amministrazione consideri correttamente e soddisfacentemente



CITTÀ DI RECANATI

UFFICIO COMUNE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI ACQUISTI
DI BENI, SERVIZI E LAVORI

formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e addirittura sarebbe sufficiente una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni offerte dall'impresa. La prassi amministrativa di motivare con il semplice rinvio alle giustificazioni dell'impresa aggiudicataria non è, dunque, ritenuta di per sé illegittima, potendo la motivazione per relationem avere ad oggetto, oltre che atti posti in essere dalla stessa amministrazione, anche atti di privati, qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Dopodiché la Commissione procede all'esame della documentazione prodotta dalla Ditta Le Man di Mancini Vinicio & C. Srl, prima classificata nella graduatoria di gara.

La Commissione rileva incongruità tra le dichiarazioni contenute nell'offerta economica (incidenza del costo del personale di € 7.333,315 derivante dalla percentuale dichiarata nella stessa offerta del 6,360%) e le analisi dei prezzi eseguite sulle giustificazioni presentate. Infatti in tali giustificazioni vengono indicati in € 6.545,17 gli oneri per il personale per l'intero appalto. Dai dati ricavabili dalle schede compilate, tale somma (€ 6.545,17) risulta riferita solo alle lavorazioni analizzate. Ciò presuppone che per tutte le ulteriori voci non analizzate, il costo del personale dovrebbe essere uguale a "zero".

La Commissione pertanto, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs 163/2006, decide di convocare il legale rappresentante della Ditta Le Man di Mancini Vinicio & C. srl per il giorno 22.02.2016, alle ore 9.00, per fornire elementi in merito, anche presentando, qualora ritenuto necessario, documentazione integrativa.

Durante la seduta di gara vengono effettuate brevi sospensioni per esigenze varie.

La seduta di gara è aggiornata a martedì 22.02.2015, alle ore 9.00.

Alle ore 12.45 la Commissione chiude la seduta.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e approvazione, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio Foglia

I COMPONENTI
Arch. Maurizio Raduano
Ing. Stefano Romanelli

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Valentina Fuselli

Valentina Fuselli

